


Consiglio dei ministri. Recepita la direttiva servizi sullo svolgimento di attività commerciali, artigianali e professionali

Dalla Ue più libertà d'impresa

Aboliti i regimi autorizzatori non giustificati da motivi di interesse generale

Marco Bellinazzo
MILANO

 L'integrazione del mercato unico europeo fa un passo avanti nell'ottica della strategia di Lisbona, per professionisti, commercianti e artigiani. Il Consiglio dei ministri ha licenziato ieri in via definitiva il decreto di recepimento della ex direttiva Bolkestein n. 123/06.

Molte le novità in arrivo. L'obiettivo del provvedimento è quello di armonizzare i regimi di accesso e di esercizio delle attività e di eliminare gli ostacoli che impediscono ai prestatori di superare i confini nazionali. Per questo viene realizzata una razionalizzazione delle norme nazionali e regionali in materia di procedure per l'avvio delle attività, viene creata una rete di assistenza reciproca per garantire il controllo dei prestatori, e si

istituisce un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati.

Il decreto legislativo abolisce tutti i regimi autorizzatori non giustificati da «motivi imperativi di interesse generale» (ordine pubblico, tutela dei consumatori o dei lavoratori), per evitare ogni forma di discriminazione, sostituendoli in linea di massima con la "dia" con efficacia immediata.

Due, in ogni caso, le linee direttrici del provvedimento (si veda le schede in basso): da un lato, c'è il filone professionale; dall'altro lato quello delle attività commerciali e artigianali.

In tema di professioni, la liberalizzazione incontra un limite "fisiologico" nel sistema ordinistico. Avvocati, commercialisti e consulenti "europei" potranno svolgere, con alcune differenze, sia prestazioni occasionali e temporanee che stabilirsi

in Italia. Con procedure semplificate. Per stabilirsi in Italia per esempio non si dovrà più attendere il nulla osta ministeriale, ma basterà presentare una domanda all'Ordine («corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal rispettivo ordinamento») e massimo in due mesi il procedimento dovrà concludersi (salvo il silenzio assenso). Modifiche rilevanti arriveranno sul fronte della pubblicità, delle informazioni da fornire ai clienti (come sulle tariffe delle prestazioni) e in materia di società multidisciplinari.


Restano fuori dall'orbita della direttiva, in particolare, i servizi finanziari, inclusi quelli bancari, i servizi assicurativi, la negoziazione di titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza sugli investimenti, nonché i servizi di comunicazione e traspor-

to (aereo, marittimo, stradale e ferroviario), le attività dei notai, i servizi audiovisivi e radiofonici e quelli forniti delle agenzie per il lavoro.

Scompare anche, tra mille polemiche, il ruolo dei mediatori. La fine del ruolo implica il fatto che chi vuole esercitare l'attività di agente immobiliare (sono già molte decine di migliaia) non deve più sottomettersi al corso e all'esame che vi dava accesso. Per la Fiaip (federazione degli agenti immobiliari), dice il presidente Paolo Righi, «è un boomerang per i consumatori». Un'altra associazione, la Fimaa, aveva ribadito lo stesso concetto anche il 4 marzo all'audizione alla commissione Attività produttive della Camera, ma evidentemente senza risultato. Soddisfatto invece Paolo Bellini, presidente dell'Anama: «La liberalizzazione rappresenta il giusto cammino verso una selezione fatta dal mercato».

Il puzzle delle novità

Basta una Dia per aprire il bar del club privato




Nei bar e nei ristoranti che hanno una clientela "chiusa" (ovvero quelli elencati dall'articolo 6, comma 3, della legge 287 del 1991, come circoli privati, club, autogrill e in genere gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di porti e stazioni), l'attività è ora soggetta a una semplice dichiarazione di inizio attività

Ristoranti non autorizzati per motivi eccezionali



Nei pubblici esercizi (bar e ristoranti) che non hanno una clientela predefinita è ancora previsto un regime autorizzatorio (mitigato dal silenzio-assenso). I comuni, aboliti i parametri economici, potranno negare il via libera per salvaguardare le zone di pregio artistico e storico e per difendere la vivibilità dei quartieri

Liberalizzati i piccoli negozi di «vicinato»



Nei negozi "di vicinato", quelli con superficie sotto i 150 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti e a 250 mq nei comuni con più di 10mila abitanti, saranno sottoposti a dia per apertura, trasferimento di sede e ampliamenti. Dia anche la vendita negli spacci, per corrispondenza, tv o presso il domicilio dei consumatori

Ambulanti anche con la società di capitali



Il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche potrà essere esercitato anche nella forma di società di capitale e di coop. Sarà necessario ottenere sempre l'autorizzazione comunale che potrà essere negata però solo per questioni non strettamente economiche, ma legate a fattori di «sostenibilità ambientale e sociale»

Per le edicole finisce il contingentamento




Nel campo della diffusione della stampa, la liberalizzazione comporterà il venir meno del potere di contingentamento da parte dei comuni fondato su motivi economici. Per aprire un'edicola basterà la "dia" (non servirà più l'autorizzazione) e i sindaci potranno opporsi solo per tutelare zone di pregio artistico e storico

Il mediatore d'affari perde il «ruolo»



L'agente di affari in mediazione (o più semplicemente, il mediatore) mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare. E d'ora, in poi non servirà l'iscrizione al ruolo previsto dalla legge 39/1989. Resta l'obbligo di ottenere la licenza del questore per le agenzie matrimoniali, di recupero crediti e pubbliche relazioni

Agenti immobiliari senza più registro




L'agente immobiliare è un particolare tipo di mediatore che si occupa dello scambio di beni immobili, prevalentemente lo scambio in compravendita o in locazione. La fine del ruolo vuol dire anche la fine della loro preparazione specifica alla professione, che prevedeva conoscenze tecniche e normative

Cancellato l'esame degli agenti di commercio



Anche una delle professioni più antiche, quella di rappresentante di commercio, è stata completamente liberalizzata. Era regolata dalla legge 204/85, che prevedeva anche in questo caso un ruolo, cui si accedeva per esame, tenuto dalle Camere di commercio, industria e artigianato a livello provinciale

Sparisce l'elenco degli spedizionieri



Gli spedizionieri non hanno più l'elenco previsto dalla legge 1442/41. In ogni caso resta escluso chi ha subito condanne per delitti contro la fede pubblica. Liberalizzata anche l'attività di mediatore marittimo, finora soggetta all'iscrizione al ruolo di cui alla legge 478/68. Gli spedizionieri doganali mantengono un registro

Formazione obbligatoria per le tinto-lavanderie



Libere le attività di acconciatore ed estetista (per questa ci vuole l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane) occorre un «responsabile tecnico» che abbia la qualificazione professionale e garantisca la sua presenza durante il lavoro. Per le «tintolavanderie» (legge 84/2006) resta obbligatoria la formazione professionale

Il settore turistico taglia le formalità



Semplificazione anche per le attività turistico-ricettive, per le quali (ferme restando le disposizioni dell'articolo 9 della legge 135/2001) basterà la Dia. Ma restano gli obblighi legati alle norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza e di igiene e i parametri di specificità (legge 244/2007 articolo 2, comma 193)

Più informazioni ai clienti da parte dei professionisti



Nelle professioni la liberalizzazione incontra un limite "fisiologico" nel sistema ordinistico. Vengono semplificate le procedure per stabilirsi in un altro paese Ue e per le prestazioni temporanee. Modifiche in arrivo sul fronte della pubblicità, delle informazioni da fornire ai clienti e delle società multidisciplinari

